

ASSOCIAZIONE LAVORATORI STRANIERI MCL A.P.S. E E.T.S.

STATUTO NAZIONALE

Titolo 1°

Art 1 - Costituzione e Denominazione

Art 2 - Scopi e attività

Art 3 - Articolazioni regionali e provinciali o territoriali

Art 4 - Soci di Diritto

Art 5 - Soci

Art 6 - Durata

Titolo 2°

Art 7 - Organi sociali

Art 8 - Assemblea

Art 9 - Comitato Esecutivo

Art 10 - Presidente

Art 11 - Vicepresidente/ Vicepresidenti

Art 12 - Segretario

Art 13 - Amministratore

Art 14 - Organo di controllo

Art 15 - Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori

Art 16 - Collegio dei Probiviri

Titolo 3°

Art 17 - dei volontari e delle attività di volontariato

Art 18 - delle persone retribuite

Titolo 4°

Art 19 - Patrimonio sociale

Art 20 - Esercizio finanziario

Titolo 5°

Art 21 - Validità delle deliberazioni e processi verbali

Art 22 - Disposizioni relative al tesseramento

Titolo 6°

Art 23 - Disposizioni finali

Art 24 - Norme di rinvio



[Firma manoscritta]

TITOLO 1°

ART 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita l'"ASSOCIAZIONE LAVORATORI STRANIERI MCL A.P.S. e E.T.S.", anche denominata per brevità "ALS MCL A.P.S. e E.T.S.". Essa è un'associazione avente carattere nazionale, con sede in Roma, il trasferimento della sede legale non comporta la modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti.

1.1. L'acronimo A.P.S. e E.T.S. sarà obbligatorio e potrà essere inserito nella denominazione sociale e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.2 L'ALS MCL A.P.S. e E.T.S. è promossa dal Movimento Cristiano Lavoratori e nelle sue attività opera in totale conformità ai principi e agli indirizzi del movimento promotore, in accordo con le linee guida apportate dagli Organi del MCL per i propri servizi, rafforzando il rapporto associativo nell'ottica generale e con l'obiettivo di realizzare un forte coordinamento con l'MCL e con tutti gli altri enti di Servizio per il raggiungimento degli scopi associativi. L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività d'interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

1.3. L'associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché dal presente statuto.

ART. 2 SCOPI E ATTIVITA'

L'ALS MCL - A.P.S. e E.T.S. è una associazione educativa e sociale che promuove solidarietà e responsabilità, senza scopo di lucro, per costruire e favorire con ogni mezzo il pieno inserimento degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie, la convivenza e la cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, della non violenza, della salvaguardia del creato, concorrendo alla soluzione dei grandi problemi relativi al rapporto tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati. Le attività dell'ALS MCL A.P.S. e E.T.S. sono orientate alla crescita di una coscienza di fratellanza e amicizia tra i popoli. L'Associazione intende combattere il razzismo, la xenofobia e l'emarginazione attraverso l'interazione di gruppi sociali diversi, contribuendo a creare una società aperta alle diversità di un mondo sempre più multietnico, multiculturale, nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità storiche, culturali e religiose di ognuno, tende alla promozione delle pari opportunità.

L'ALS MCL A.P.S. E.T.S. svolge le attività a servizio dei cittadini stranieri immigrati in Italia, secondo quanto disposto nell'art.5 del D.Lgs 117 del 2017 di seguito elencate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e favorisce l'associazionismo attivo degli immigrati stranieri per fini sociali e culturali;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) formazione universitaria e post-universitaria extra-scolastica;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di somministrazione di bevande e alimenti, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modifiche;
- j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c9, della legge 6 giugno 2016, n.106;
- k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- p) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della L. 4 maggio 1983, n.184;
- q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; in particolare.

2.1. L'Associazione svolge le seguenti attività esecutive per la realizzazione delle attività generali di cui all'art. 2

- assistenza legale per la difesa dei diritti, degli interessi degli immigrati e degli stranieri in genere, a partire dai rifugiati e dai richiedenti asilo;

- presta servizi di consulenza, informazione, corsi di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
- promuove l'integrazione attraverso iniziative anche sotto forma di cooperative di immigrati o di immigrati e italiani, attuando specifici progetti nel campo del lavoro;
- promuove iniziative politiche e sociali per soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, dalla tutela delle donne e dei minori, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa
- realizza iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- intraprende tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee al fine di garantire le esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;
- promuove la conoscenza e la valorizzazione delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- promuove campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- promuove rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative; all'uopo si avvale dei servizi del Patronato SIAS e del Centro di Assistenza Fiscale CAF-MCL s.r.l., previa la sottoscrizione di apposite convenzioni;
- individua le strategie migliori per l'utilizzo dei servizi esistenti e usufruibili da parte degli immigrati stranieri, eventualmente anche attraverso interventi di mediazione culturale nonché facilitando la comunicazione tra gli stranieri e gli operatori;
- promuove la formazione e l'inserimento lavorativo degli stranieri con ricorso agli strumenti di politica attiva del lavoro quali tirocini formativi, stages, borse di lavoro;
- promuove congressi, convegni, studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- promuove pubblicazioni specifiche ed attività informative a carattere nazionale;
- sviluppa contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri;
- promuove interventi e strutture di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- stipulare accordi di collaborazione con aziende, agenzie per il lavoro ed altri enti pubblici e privati al fine di conoscere i fabbisogni di manodopera dei datori di lavoro ed orientare le attività di selezione e formazione dei lavoratori stranieri. Queste ultime, demandate agli organismi autorizzati per legge per l'espletamento di tali funzioni;
- costituirsi parte civile nei processi penali con particolare riferimento al reato di "Sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita" (ex art. 603 bis c.p.) e "Tratta di persone" (ex art. 602 c.p.) ed ogni altra fattispecie di reato da cui può derivare una lesione ai bene giuridici connessi alle finalità perseguite dall'associazione.



X
JB

Le attività sopra elencate vengono svolte in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano l'ALS MCL A.P.S. E.T.S., e sono principalmente rivolte agli associati e ai loro familiari.

Oltre alle attività elencate, svolte in via principale, l'Associazione Lavoratori Stranieri A.P.S. E.T.S., potrà svolgere attività accessorie diverse, definibili secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

2.2 L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai Volontari.

ART 3. ARTICOLAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI O TERRITORIALI

L'ALS MCL A.P.S. E.T.S. si articola in ALS MCL A.P.S. E.T.S. regionali, provinciali o territoriali. Le ALS MCL A.P.S. E.T.S. regionali, provinciali o territoriali operano in piena autonomia organizzativa e patrimoniale, hanno rappresentanza legale, sono regolate da propri statuti e regolamenti, nel rispetto dei principi dello Statuto dell'ALS nazionale. Le norme in contrasto sono nulle e, nelle more, si applicano quelle del presente Statuto. La competenza a dirimere eventuali contrasti e/o violazioni è del Collegio nazionale dei probiviri.

ART 4. SOCI di DIRITTO

È socio di diritto il Movimento Cristiano Lavoratori, in quanto costituente. Sono altresì soci di diritto all'ALS MCL i legali rappresentanti p.t. delle unioni regionali, provinciali e/o territoriali.

ART. 5 SOCI

È possibile l'adesione all'ALS MCL A.P.S. E.T.S. di associazioni, fondazioni ed enti operanti a livello nazionale nel settore dell'immigrazione che manifestano la volontà di associarsi, che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano per la loro realizzazione. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che condividono lo scopo associativo e rispettano lo statuto, possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. In caso di domande di ammissione come associati presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. L'adesione è annuale, salvo l'eventuale recesso o esclusione. L'ammissione degli aspiranti soci avviene tramite domanda scritta all'Assemblea. In caso di rigetto il Comitato Esecutivo deve motivare la domanda di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci nuovamente l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'Assemblea delibera sull'ammissione o sull'esclusione dei soci con la maggioranza dei due terzi dei componenti. La qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale determinata dal Comitato Esecutivo nazionale. I soci hanno diritto a ricevere la tessera nazionale dell'associazione che ne attesta l'adesione. Ogni associato ha diritto di voto in assemblea su tutte le materie poste all'ordine del giorno. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione e per l'estinzione dell'Associazione. L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, per:

- Mancato versamento della quota associativa;

- Grave e reiterata inosservanza delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea;
- Attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, danneggiamenti materiali e morali.

ART. 6 DURATA

L'ALS MCL A.P.S. E.T.S ha durata illimitata, promuove iniziative di solidarietà sociale e non persegue finalità di lucro neanche in forma indiretta e, per lo svolgimento delle sue attività, si avvale di prestazioni personali e volontarie.

TITOLO 2°

ART. 7 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'ALS MCL A.P.S. E.T.S. operano per affermare nella società la solidarietà e la dignità fra i lavoratori di ogni appartenenza sociale, contro ogni discriminazione e iniquità tra popoli, etnie diverse e fedi religiose. Per raggiungere e realizzare gli scopi associativi si avvale della collaborazione del MCL e dei suoi servizi, fermo restando la reciproca autonomia associativa

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- l'Amministratore;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da 11 rappresentanti del Movimento Cristiano Lavoratori, nonché da un rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all'art. 3 comma 2 e delle strutture associate in base all'art. 4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, con un preavviso di 7 giorni. Può riunirsi in via straordinaria su richiesta del Comitato Esecutivo, di un terzo degli associati, oppure del Collegio dei Sindaci. La richiesta deve essere inviata al presidente che convoca l'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Elegge il Comitato Esecutivo;
- Elegge il Collegio dei Sindaci;

- Elegge il Collegio dei Proviviri;
- Elegge l'organo di controllo;
- Approva il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
- Approva il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ALS.

Spetta inoltre all'Assemblea:

- Deliberare, con la maggioranza prevista dall'art. 5, sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Approvare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio/rendiconto redatto in conformità dei limiti dimensionali dell'Ente; procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio nei limiti di cui al punto successivo. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo settore.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito almeno 7 giorni prima della data fissata per lettera raccomandata e/o anche a mezzo pec, telefax o e-mail, o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra fissati; nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo pec e/o e-mail da inviarsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione. Nella convocazione deve essere indicato:

- Il luogo, l'ora e il giorno della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione;
- L'elenco degli argomenti da trattare.

In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la metà più uno dei componenti dell'assemblea stessa, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni associato ha diritto a un voto, si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art.24 comma 2 del CTS. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può presentare più di un socio.

ART. 9 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo nazionale è l'organo esecutivo dell'ALS MCL E.T.S. A.P.S. Esso viene eletto dall'Assemblea, è composto da 5 a 9 componenti. I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione del Comitato Esecutivo deve essere spedito per lettera raccomandata o anche a mezzo e-mail e/o pec almeno sette giorni prima della data fissata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto



[Firma manoscritta]

[Firma manoscritta]

ricevimento nei termini sopra fissati; nei casi d'urgenza può essere convocata 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione, a mezzo e-mail e/o pec. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei componenti. In tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta. In prima convocazione il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- Elegge il Presidente;
- Elegge il Vice Presidente o i Vice Presidenti;
- Elegge il Segretario;
- Elegge l'Amministratore;
- Fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Propone all'Assemblea le modifiche di norme statutarie per sopravvenute disposizioni di legge;
- Sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio o rendiconto predisposto dall'Amministratore;
- Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati da Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Delibera in merito al rimborso spese dei volontari, nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs n. 117 del 2017.

incia
apirone



FUSO

ART. 10 PRESIDENTE

Il Presidente dell'ALS MCL A.P.S. E.T.S., che è presidente dell'assemblea e del comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell'ALS MCL nei confronti delle pubbliche istituzioni nonché di fronte ai terzi ed è legittimato a stare in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Nel caso di assenza, di impedimento o cessazione, le relative funzioni vengono svolte dal vicepresidente più anziano di età.

ART. 11 VICEPRESIDENTE/ VICEPRESIDENTI

Il Vicepresidente è eletto dal Comitato Esecutivo e resta in carica quattro anni e può essere riconfermato. In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, svolge le funzioni di questo o può svolgere particolari incarichi su specifica delega del presidente. Ne può essere eletto più di uno.

ART. 12 SEGRETARIO

È nominato dal comitato esecutivo e coadiuva il presidente per gli aspetti organizzativi dell'Associazione. Il Segretario:

- provvede a redigere i verbali delle riunioni degli organi collegiali e a tenere aggiornati i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo che trascrive sugli appositi libri;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

ART. 13 AMMINISTRATORE

L'amministratore è eletto dal Comitato esecutivo e dura in carica 4 anni. Predispone il bilancio o rendiconto che sottopone al Comitato esecutivo entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO

La vigilanza sull'osservanza della legge e del presente statuto con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento è affidata ad un organo di controllo. L'organo di controllo a livello nazionale, regionale e provinciale, dovrà essere di tipo collegiale. Esso vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione dei conti dovrà essere affidata ad un Revisore legale dei Conti, scelto fra i soggetti iscritti nell'apposito registro, in alternativa alla nomina del revisore legale dei Conti e sempre nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 co 1, la revisione legale potrà essere affidata all'organo di controllo ma solo nel caso in cui tutti i componenti risultassero iscritti nel relativo albo. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e dovranno essere scelti, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, nel caso in cui l'organo sia collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. La carica di componente dell'organo di controllo è incompatibile con altre cariche sociali del medesimo livello associativo. L'elezione sia dei componenti dell'Organo di Controllo che del Revisore spetta all'assemblea, salvo delega della stessa al comitato esecutivo. L'organo di controllo comunica ai vari comitati esecutivi di competenza, eventuali osservazioni o suggerimenti, delle riunioni viene redatto verbale, regolarmente trascritto in un apposito registro, tenuto a cura dell'organo stesso.

ART. 15 IL REVISORE UNICO

Il revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore dei conti resta in carica per la durata del comitato esecutivo ed è rieleggibile. Il revisore dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri dell'ALS MCL A.P.S. E.T.S. è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Il collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. Il collegio elegge nel suo interno il Presidente che coordina i lavori e provvede alla sua convocazione. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere in unica e definitiva istanza, salvo l'osservanza del contraddittorio, sulle questioni relative alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto. I ricorsi vanno presentati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla conoscenza dell'evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso. Per i conflitti interni alle ALS MCL A.P.S. E.T.S. regionali, provinciali o territoriali, sono competenti in prima istanza i Collegi regionali dei Probiviri delle ALS MCL, contro cui è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio nazionale dei Probiviri. Ha, inoltre, competenza a pronunciarsi sul contrasto con lo statuto nazionale di norme contenute negli statuti dei soci di diritto di cui all'art. 3 comma 2. Il Collegio dei Probiviri emette lodi che hanno immediato valore esecutivo e tutti gli organi dell'Ente sono tenuti a darvi applicazione. Spetta al Presidente trasmettere le decisioni del collegio alle parti interessate e agli altri organi tenuti ad applicarle.



TITOLO 3°

ART. 17 DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'associazione deve inoltre assicurarsi i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività passata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 117 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18 DELLE PERSONE RETRIBUITE

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO 4°

ART. 19 PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio dell'ALS MCL – A.P.S. E.T.S. è costituito:

- dalle quote annuali degli associati la cui misura è determinata dal Comitato esecutivo;

- da contributi degli associati, introiti, donazioni, erogazioni, lasciti comunque pervenuti, da tutti i beni mobili e immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati e da eventuali proventi di altre attività economiche.

L'ALS M.C.L. - A.P.S. e E.T.S. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, nonché operazioni di fundraising;
- i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione di promozione sociale ed ente del terzo settore.

I fondi vengono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario. Gli associati non potranno mai vantare la partecipazione al patrimonio né durante né dopo lo scioglimento del rapporto associativo, quale che ne sia la causa. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo sarà esclusivamente destinato ad altri E.T.S. aventi, finalità e natura analoghe all'ALS MCL A.P.S. E.T.S. L'individuazione di questi ultimi è demandata all'assemblea. La devoluzione sarà efficace solo dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Ufficio della P.A. cui sarà demandato dalle norme al momento in vigore, il relativo compito, di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere assunte dagli organi competenti, a favore di attività nell'ambito delle finalità statutarie. L'uso del nome e del logo dell'ALS M.C.L. - A.P.S. e E.T.S. deve essere autorizzato dal Comitato Esecutivo ad ogni livello di responsabilità. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'ALS MCL - A.P.S. e E.T.S., ai vari livelli, redige il bilancio di esercizio nella forma: a. del rendiconto finanziario per cassa, ove ricorrano i requisiti dimensionali di all'art. 13, comma 2, del d.lgs. 117/2017. b. dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, della relazione di missione; Al verificarsi dei presupposti indicati dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, è redatto ed approvato dagli



[Handwritten signature and initials]

organi competenti il bilancio sociale entro il termine di deposito dello stesso presso il Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 ESERCIZIO FINANZIARIO

- L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto a cura dell'amministratore, il bilancio o rendiconto, da sottoporre al comitato esecutivo e successivamente all'approvazione dell'assemblea a maggioranza dei voti.



TITOLO 5°

ART. 21 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI E PROCESSI VERBALI

Di tutte le riunioni degli organi deliberativi ed esecutivi dell'ALS A.P.S. E.T.S. ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale da approvarsi nella seduta successiva, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante. Gli stessi andranno trascritti dal segretario sui libri sociali istituiti. La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, e-mail o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione. La riunione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. Le adunanze saranno considerate comunque valide nel caso siano tenute in video conferenza purché sia garantita la possibilità di identificare i partecipanti, visionare i documenti ed esprimere il voto, in questi casi l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Per la validità delle delibere degli organi aventi natura collegiale in via ordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere straordinarie volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. I libri sociali obbligatori sono:

- libro dei soci
- libro delle adunanze dell'Assemblea Generale
- libro delle adunanze del Comitato Esecutivo Generale
- libri delle adunanze di tutti gli organi sociali ad ogni livello di rappresentanza.

È diritto degli associati, formalmente iscritti all'ALS MCL A.P.S. e E.T.S. ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, chiedere di poter esaminare i libri sociali, nel qual caso la richiesta dovrà essere presentata in forma scritta alla relativa Assemblea, la quale esprimerà parere scritto nei successivi 30 giorni. L'accesso ai predetti libri avverrà nella sede dove sono tenuti i libri sociali.

ART. 22 DISPOSIZIONI RELATIVE AL TESSERAMENTO

- La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.



TITOLO 6°

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI

L'Associazione può essere sciolta unicamente dall'Assemblea che deve provvedere alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri. Nel caso di scioglimento dell'associazione, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto ad associazioni senza scopi di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'ALS MCL A.P.S. E.T.S.

ART. 24 NORME DI RINVIO

- Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Roma 08/11/2024

